Istituto Comprensivo Malaspina Staffetti
54100 Massa

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n° 20, art. 3/2;
VISTO il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008;
VISTO il Il D. L. 1/7/2009, convertito, con modificazioni nella L. 3/8/2009 n.102;
VISTA la deliberazione 20/2009/P della Corte dei Conti;
VISTA la deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6,
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTO L'art. 32 comma 4, l'art. 33 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001;
VISTA la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99
VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 /2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;
VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA
il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto.

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione **retribuita** di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente nel modo seguente:
i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Si valuteranno, quindi:
- Titolo di studio
- Curriculum del candidato con:
• esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
• esperienze metodologiche – didattiche
• Attività di libera professione nel settore

• Corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto.
Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una **società o con una associazione esterna.**
Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.
Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dall'avviso pubblico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
L'Istituzione Scolastica potrà prendere in considerazione tutte le candidature pervenute ed acquisite agli atti, anche se precedenti alla pubblicazione dell'avviso.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso attribuibile deve tenere conto:
   - del tipo di attività, delle ore impegnate e delle competenze professionali richieste all'esperto
   - delle disponibilità finanziarie.

   Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
   In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie o nel caso che il progetto sia approvato dal collegio docenti ma non risulti inserito nel POF per l'a.s. in corso, e si configuri come attività aggiuntiva all'offerta formativa proposta dalla scuola, deliberata in collegio docenti e approvata per la relativa copertura finanziaria dal Consiglio di Istituto.
4. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione
5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari

e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale referente dei progetti POF, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2.
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci.

TITOLI CULTURALI	Laurea vecchio ordinamento		Punti: 50
	Laurea		Punti: 30
	Specializzazione		Punti: 20
	Dottorato		Punti: 20
	Master		Punti : 5
ESPERIENZE PROFESSIONALI	Attestazioni e riconoscimenti in ambito specifico – per Max n.5	Nazionali Regionali Locali	Punti: 10 Punti: 5 Punti: 2
	Per ogni anno di esperienza specifica di insegnamento – per Max n.5	c/o IC Malaspina Staffetti c/o Altri I.Comprensivi Altre Istituzioni Scolastiche altri ordinamenti	Punti: 10 Punti: 5 Punti: 2
	Per ogni progetto specifico Max n.5	c/o IC Malas/Staf. c/o altra scuola	Punti: 3 Punti: 2
	Per ogni corso di insegnamento specifico di almeno h. 10 per Max n.5	c/o IC Malaspina/Staff. c/o altra scuola	Punti: 2 Punti: 1
PUBBLICAZIONI	In ambito specifico per Max n.5		Punti: 2
INDICE DI GRADIMENTO ATTIVITÀ	Precedenti esperienze di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente	c/o IC MalaspinaStaffett c/o Altra scuola	Punti 3 per ogni progetto

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati, nell'ordine, che abbiano:
1. la maggiore valutazione nei titoli di studio;
2. richiedano un compenso inferiore mantenendo l'attenzione alla qualità della prestazione.

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005 n. 6, ha il seguente contenuto minimo:
- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

• entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
• luogo e modalità di espletamento dell'attività;
• impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (Report Finale);
• acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
• spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
• la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
• la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
• la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
• informativa ai sensi della privacy.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono automaticamente rinnovabili.
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un **rapporto "intuitu personae"** che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30/05/2016 Delibera n. 39

Prot. n. 1757/C5 del 07/06/2016

Visto: Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Iole Cimoli